



14/51



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo Enti Locali

entilocali.pref_palermo@interno.it

data del protocollo



Ai Sig.ri Sindaci e Commissari Straordinari

dei Comuni della provincia di Palermo

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) – Proroga di validità della carta d'identità.

Nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 104 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (*"Proroga della validità dei documenti di riconoscimento"*), entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto che *"La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d, ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento"*.

A tal riguardo, il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 5/2020 del 25 marzo u.s., ha evidenziato che la norma in esame proroga al 31 agosto p.v. la validità delle carte d'identità scadute senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza o delle carte in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. "CIE 2.0") emesse ai sensi del decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, fino all'anno 2017.



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali
entilocali.pref_palermo@interno.it

Relativamente alla Carta d'identità elettronica (CIE) rilasciata a partire dall'anno 2016, il Ministero dell'Interno segnala, in particolare, che la proroga della validità potrà interessare le CIE rilasciate ai minori di anni tre i quali, in base all'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011 n.70, prevedono una validità di tre anni.

Per effetto della citata disposizione, rimane, invece, limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.

Ciò premesso, si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché richiamino l'attenzione dei Responsabili dei rispettivi Servizi, sensibilizzandoli sull'adozione di ogni utile iniziativa per assicurare la diffusione dei contenuti della presente circolare, al fine di evitare l'aggregazione di persone negli Uffici aperti al pubblico.

Il Prefetto
De Miro